



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE

Numero 1 del 05-01-2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. DETERMINAZIONI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2022.

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL SINDACO

Premesso che:

- la Regione Lazio ha approvato il “Piano di risanamento della qualità dell’aria” (PRQA) con deliberazione di Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009, pubblicato sul s.o. n. 60 al BURL n. 11 del 20 marzo 2010;
- il Comune di Ceccano con deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 28/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, ha delimitato il Centro Urbano;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 24/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2016 n. 536;

- la Regione Lazio ha adottato l'aggiornamento delle NTA del Piano con deliberazione di Giunta n. 539 del 4.8.2020;
- il Piano pone l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell'aria-ambiente (intesa come spazio della "troposfera" D.lgs 155/2010) volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi, per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione delle polveri inquinanti PM 10 e PM 2.5 in atmosfera;
- la Sezione IV del Piano contiene gli articoli per la adozione di provvedimenti specifici per i Comuni della Valle del Sacco, tra i quali rientra il Comune di Ceccano;
- in particolare l'art. 23 comma 3 prevede: "Dalla data di pubblicazione del presente atto i Comuni, nel periodo da novembre a marzo, possono vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato dalle ore 8.00 alla 18.00 in alcune zone del centro urbano organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull'inquinamento atmosferico. I Comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione";
- in particolare l'art. 23 comma 4 prevede: "Nel periodo invernale nei Comuni in classe 1 o 2 con un numero di abitanti superiore a 10000, nei mesi da dicembre a marzo, è introdotta, per i veicoli a combustione interna ad uso privato, la circolazione a targhe alterne nel territorio del centro urbano, come delimitato con atto del Comune, per almeno due giorni feriali a settimana. Ai fini della circolazione a targhe alterne, il Comune definisce i giorni della settimana e l'orario, che non deve essere comunque inferiore alle 12 ore complessive giornaliere e comprendere le fasce orarie di maggiore traffico";
- in particolare l'art. 3 del Piano classifica il territorio regionale in zone tra le quali c'è la Zona Valle del Sacco IT212 e classifica i Comuni al loro interno, tra i quali c'è la "classe 1" che qualifica i comuni per i quali si osserva il superamento dei valori limite per almeno un inquinante ed è prevista l'adozione di provvedimenti specifici;
- la Regione con provvedimento di giunta n. 539 del 4.8.2020 ha deliberato l'aggiornamento delle NTA del PRQA;
- il citato piano pone l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell'aria-ambiente (riferiti allo spazio della *troposfera*, D.lgs 155/2010) volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, nel suo complesso, determinati dalla dispersione delle polveri inquinanti PM 10 e PM 2.5 in atmosfera;
- la Sezione IV del Piano contiene gli articoli per la adozione di provvedimenti specifici per i Comuni della Valle del Sacco, tra i quali rientra il Comune di Ceccano;
- "Dalla data di pubblicazione del presente atto i Comuni, nel periodo da novembre a marzo, possono vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato dalle ore 8.00 alla 18.00 in alcune zone del centro urbano organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull'inquinamento atmosferico.
- I Comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione" (comma 3);
- **Considerato che:**

- tra le principali fonti di emissione primaria di polveri inalabili PM10 e PM2.5 risultano esserci gli autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;
- l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10 può provocare danni alla salute umana;
- **Verificato che:**
- la più volte citata D.C.R.L. n. 66/2009 disciplina l'adozione di provvedimenti programmatici, quali il fermo del traffico ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma;

Considerato che

tra la adozione di provvedimenti specifici può rientrare la cd Domenica ecologica e la adozione di provvedimenti programmatici, come es. la circolazione a targhe alterne, la riduzione delle emissioni diffuse, misure per i veicoli adibiti a trasporto merci, idonei ad abbassare il grado di dispersione delle polveri in atmosfera;

Rilevato che

il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi, così come stabilito dalla citata deliberazione G.C. n. 514 del 28/12/2010 è quello circoscritto dalle seguenti strade sotto elencate:

Via Dante Schietroma, Viale F. Vetus, Via Anime Sante, Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-Nuovo Ponte ex Cartiera Savoni., Sottopasso FF.SS., San Francesco, Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per Frosinone;

Ritenuto che

sulle citate strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni consentendo l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico;

Richiamate le precedenti Ordinanze n. 125 del 22/11/2016, n. 3 del 09/01/2017, n. 137 del 29/11/2017, n. 104 del 29/11/2018, n. 1 del 10/01/2020 e la n. 12 del 19/02/2021 la con le quali sono state adottate misure analoghe per il risanamento della qualità dell'aria;

Considerato che:

- Le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;
- L'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni alla salute umana;

Tenuto conto delle finalità preventive delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

Visto l'art. 14 della Legge n. 8.07.1986 n. 349;

Visto il D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999;

Visto il D.M. 1° ottobre n. 261;

Vista la D.C.R.L. n. 66 del 10.12.2009;

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, "Nuovo Codice della strada";

Atteso che per gli effetti di quanto ordinato con il presente atto vengono meno le disposizioni contenute nelle ordinanze precedenti in materia di limitazione del traffico e provvedimenti vari volti al risanamento della qualità dell'aria/ambiente;

ORDINA

per quanto in premessa evidenziato e riportato a partire da lunedì 10 gennaio e sino al 31 marzo 2022, con facoltà di proroga nel caso in cui i valori del particolato dovessero continuare ad oltrepassare i limiti normativi, all'interno del territorio comunale.

1. di attuare i provvedimenti di cui alle norme del Piano regionale aggiornato, per risanare la qualità dell'aria ambiente, attraverso interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell'area urbana di cui alle DGC nn. 453/2015 e 453/2016, circoscritta dalle seguenti strade: Via Dante Schietroma, Viale F. Vetus, Via Anime Sante, Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-nuovo ponte ex Cartiera Savoni, Sottopasso FF.SS., San Francesco, Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per Frosinone;

2. di non assoggettare a restrizioni e comunque di consentire l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le seguenti aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico: Piazzale Stazione, Piazzale S. Maria a Fiume, Piazzale Europa, Piazzale Bachelet, Piazzale San Pio, Piazzale XXV Aprile;

3. di programmare la limitazione della circolazione veicolare nel seguente modo:

a) l'adozione delle **Domeniche ecologiche**, (art. 23, comma 3 del Piano), nel rispetto del seguente calendario: 30 gennaio, 20 febbraio, 6 e 27 marzo 2022 dalle ore **8,00** alle ore **18,00**, con divieto di circolazione nell'area urbana, sopra indicata, per tutti i veicoli ad uso privato

Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:

- o i veicoli ibridi e/o elettrici;
- o i veicoli adibiti a pubblici servizi;
- o i veicoli a servizio di persone invalide ed i veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;

b) l'adozione della circolazione a targhe alterne (art. 23 comma 4 del Piano) per i veicoli alimentati a benzina (con omologazione di categoria superiore ad euro 2) e diesel (con omologazione di categoria superiore ad euro 3) dal mese di gennaio 2022 al mese di marzo 2022, nelle fasce orarie dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 22,00, per le giornate di lunedì (circolazione consentita ai veicoli con targa dispari) e venerdì (circolazione consentita ai veicoli con targa pari). In deroga potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato con omologazione di categoria superiore ad euro 3 (FAP) (saranno esentati dai divieti i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide ed i veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali);

c) l'attuazione della interdizione della circolazione nel centro urbano ai veicoli merci (art. 24 del Piano aggiornato) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo 2022:

- per i veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

- per i veicoli con massa massima superiore a 3,5 t dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

- per tutti i veicoli merci, con l'eccezione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 10,00 del giorno successivo, dei veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi e metano/GPL)

4. di adottare il divieto di combustione all'aperto (art. 15bis del Piano aggiornato) in particolare in ambito agricolo.

5. di introdurre il limite massimo di 19° C per le temperature medie (con tolleranza di 2°C) in edifici ad uso residenziale, commerciale, direzionale o sedi di attività sportive, ricreative e scolastiche (art. 25 del Piano aggiornato, misure di I livello).

6. di introdurre il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso (art. 25 del Piano aggiornato, misure di I livello).

7. di potenziare nel periodo febbraio – marzo il lavaggio delle strade (art. 16, c. 1, lettera l) del Piano aggiornato).

8. di adottare misure finalizzate alla riduzione della sosta delle auto davanti alle Scuole negli orari di entrata ed uscita degli alunni (art. 16, c. 1, lettera m) del Piano aggiornato).

9. per le violazioni del dispositivo della presente ordinanza inerente la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

10. Le disposizioni non afferenti la circolazione stradale sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgvo n.

267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

11. Il Comando della Polizia Locale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione della presente ordinanza, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

12. di stabilire che il dispositivo di cui alla presente ordinanza ha validità anche in assenza di specifica segnaletica, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

INVITA

- A limitare per quanto possibile, l'utilizzo di mezzi di trasporto privato fruendo del servizio di trasporto pubblico;
- A non effettuare operazioni di pulizia strade, marciapiedi, piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco;
- A rispettare le seguenti misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili e precisamente:
 - bagnature delle piste di cantiere;
 - pulizia dei pneumatici di cantiere in uscita dal cantiere stesso;
 - copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverosi;
 - moderazione della velocità nelle aree di cantiere;
 - gestione appropriata dei cumuli dei materiali;
- A non utilizzare camini aperti e chiusi, stufe a legna, pellet e a biomassa in generale su tutto il territorio comunale in tutte le abitazioni e attività produttive provviste di rete del gas metano e di bomboloni GPL.

PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

L'ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Ceccano per gg.15

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Ceccano.

AVVERTE

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, 1° e 13° comma, D.Lgs. n.285/1992 e dalle normative che regolano le materie trattate dal presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Frosinone e notificata al Comando della Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Ceccano, al Comando Forestale dei Carabinieri di Frosinone all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, all'Astral Azienda Strade Lazio in Via del Pescaccio n. 96/98 00166 Roma, al Cotral Azienda Trasporto Pubblico Regionale e al III Settore Viabilità che dovrà installare la relativa segnaletica stradale.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte:
Responsabile del Procedimento è l'Arch. Frank Ruggiero Responsabile del IV Settore Urbanistica e Ambiente.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n° 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Dott. Roberto Caligiore

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.